

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNI DI SEVESO E MEDA, L'ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF) E FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE (FLA), PER VALORIZZARE IL PARCO NATURALE REGIONALE BOSCODELLE QUERCE E GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE ANNESSI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE NEL 2026 DEL 50° DALL'INCIDENTE DI SEVESO.

Tra

Regione Lombardia – rappresentata da

Dott.ssa Manuela Giaretta, Direzione Centrale Bilancio e Finanza, nella persona del Direttore Centrale,

Dott. Roberto Laffi, Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi, nella persona del Direttore Generale,

Dott.ssa Sabrina Sammuri, Direzione Generale Cultura, nella persona del Direttore Generale, ciascuno per le proprie competenze ed in attuazione della D.G.R. n. XII/1869 del 12/02/2024,

e

l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (di seguito ERSAF), rappresentata dal Direttore Generale Mauro Fabrizio Fasano in forza della Delibera del CdA n. V/31 del 26/02/2024,

e

la Fondazione Lombardia per l'Ambiente (di seguito FLA), rappresentata dal Presidente Avv. Matteo Fumagalli,

e

il Comune di Seveso, nella persona del Sindaco Alessia Borroni, in forza della Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2024,

e

il Comune di Meda, nella persona del Sindaco Luca Santambrogio, in forza della Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/03/2024,

Premesso che

- a seguito dell'incidente avvenuto il 10 luglio 1976, nel quale si è verificato un inquinamento da diossina (Tetra Cloro-Dibenzo-para Diossina – TCDD) nei Comuni di Seveso e Meda e dopo i lavori di bonifica è stata istituita l'area del "Bosco delle Querce di Seveso e Meda" (di seguito "Bosco delle Querce") per il particolare valore scientifico-sperimentale, campo di ricerca ed analisi di interesse internazionale degli effetti provocati da contaminazione chimica e di valutazione dell'evoluzione di un'area boscata ricostruita ex novo con specie autoctone;
- nella suddetta area, a seguito delle operazioni di bonifica, sono stati istituiti vincoli e destinazioni d'uso con L.R. n. 60 del 27/5/1985, i cui divieti sono stati derogati dal comma 172, art. 3 della L.R. n.1 del 5/1/2000;
- il 22/5/86 la Regione Lombardia, l'Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano e l'Università di Pavia, nell'ambito della salvaguardia dei rapporti uomo-ambiente nel territorio

regionale, hanno istituito la Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA), con lo scopo di studiare le problematiche connesse alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento e in particolare gli aspetti connessi alla produzione, all'impiego ed allo smaltimento delle sostanze chimiche;

- successivamente agli eventi accaduti nei Comuni di Seveso e Meda il 10/07/1976, la società "L. Givaudan & Cie S.A." in data 19/12/1980 si è impegnata ad acquistare, decontaminare e a trasferire a titolo gratuito alla Fondazione Lombardia per l'Ambiente, gli immobili siti nei Comuni di Seveso e Meda interessati dall'inquinamento;
- con D.G.R. n. VII/4600 del 11/5/2001, Regione Lombardia ha acquisito a titolo gratuito al patrimonio indisponibile, dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente gli immobili sopra indicati, costituenti l'area "Bosco delle Querce" nei comuni di Seveso e Meda, con rogito notarile sottoscritto in data 27/07/2001. Con lo stesso atto è stata in particolare affidata alla Direzione Generale competente in materia di parchi la responsabilità delle iniziative per la cura ed il controllo del Bosco delle Querce e la gestione del verde;
- con D.G.R. n. VII/12472 del 21/3/2003, il "Bosco delle Querce" è stato riconosciuto, quale stazione sperimentale, ai sensi dell'articolo 9 c. 2 della L.R. n. 86 del 30/11/1983, comprensiva degli edifici annessi denominati "Chalet" e "Complesso ex Encol" affidando al Comune di Seveso la gestione della stazione sperimentale;
- con la L.R. n. 21 del 28/12/2005 (abrogata e confluìta nella L.R. 16/2007) è stato istituito il Parco naturale regionale "Bosco delle Querce" di Seveso e Meda e ne è stata affidata la gestione al Comune di Seveso, in convenzione con il Comune di Meda. La convenzione prevede anche la costituzione di una commissione tecnico-scientifica;
- con le Delibere di Giunta regionale n. VIII/7241 del 8/5/2008, n. IX/1771 del 24/05/2011, n. X/2124 del 11/7/2014, n. X/5566 del 12/9/2016, n. XI/4069 del 21/12/2020, è stata data continuità alla attività di manutenzione, conservazione e gestione del Parco "Bosco delle Querce" e delle infrastrutture annesse, tra cui in particolare gli edifici denominati "Chalet" e "Complesso ex Encol", attraverso la sottoscrizione di convenzioni tra Regione Lombardia, Comuni di Seveso e Meda e, dal 2014, con l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e Foreste (di seguito ERSAF). Quest'ultimo ente si è reso disponibile a gestire la manutenzione del verde e delle aree forestali del parco, ai sensi dell'art. 64 della L.R. 31/2008, tenuto altresì conto che il progetto ambientale e forestale e la cura del parco sono stati assegnati fin dalle origini all'allora Azienda Regionale delle Foreste (ARF);
- con la convenzione di cui alla D.G.R. n. XI/4069 del 21/12/2020, sottoscritta digitalmente tra Regione Lombardia, i comuni di Seveso e Meda ed ERSAF il 07/09/2021 e registrata nella raccolta RCC n. 12868 del 16/09/2021, con scadenza il 31/12/2022, rinnovata con D.G.R. n. XI/7530 del 15/12/2022 fino al 31/12/2023, è stata altresì regolata la concessione a favore del Comune di Seveso dell'edificio "Chalet" e a favore del Comune di Seveso e di ERSAF dell'edificio "Complesso ex Encol", per le finalità legate alla gestione del parco;
- con DGR XII/1869 del 12/02/2024 è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Dato atto che

il 10/07/2026 ricorrerà il 50° dall'incidente avvenuto nello stabilimento della società ICMESA di Meda il 10/07/1976;

Valutato che

- la sopracitata ricorrenza merita di essere celebrata con azioni e progetti che valorizzino il parco

e il contesto territoriale, in quanto patrimonio culturale e ambientale di rilevanza nazionale ed internazionale, sito di valore simbolico che custodisce una storia collettiva da tramandare alle generazioni future;

- il Parco Bosco delle Querce è un luogo unico nel panorama delle aree protette, che rappresenta un esempio di rigenerazione in chiave naturalistica e paesaggistica, a dimostrazione di come un incidente possa diventare volano per l'attrattività e lo sviluppo di un territorio e di una comunità, sotto molteplici profili;

Verificato che

il Parco Bosco delle Querce, ubicato in un territorio frammentato e fortemente antropizzato, svolge un ruolo di connessione ecologica che potrebbe essere valorizzato e rafforzato nell'ottica del progetto di Rete Ecologica provinciale e regionale. Tale ruolo risulta altresì coerente con gli obiettivi della Strategia Nazionale della Biodiversità che delinea una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di invertire l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità, attraverso diverse azioni, tra cui quella di garantire la connessione ecologico-funzionale delle aree protette a scala locale, nazionale e di favorire la forestazione urbana e periurbana;

Richiamate

le finalità istitutive del Parco Bosco delle Querce, di cui all'art 193 della L.R. 16/2007:

- a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche e vegetazionali dell'area;
- b) monitorare l'ecosistema ricostruito, con particolare attenzione alla zona naturalistica;
- c) promuovere il monitoraggio di dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica;
- d) svolgere attività di informazione e educazione;
- e) favorire ed incentivare una fruizione pubblica eco-compatibile dell'area, mirata principalmente a riavvicinare la popolazione locale alla zona;
- f) creare una zona che possa diventare parte importante per un corridoio ecologico tra le aree protette esistenti nelle vicinanze;
- g) valorizzare le finalità, gli obiettivi e l'importanza della stazione sperimentale costituita;
- h) valorizzare l'origine storico-ambientale dell'area a seguito della bonifica effettuata dopo la fuoriuscita della nube tossica di diossina;

Dato atto che

le iniziative, le azioni e i progetti di cui alla presente convenzione devono trovare coerenza con le finalità sopra elencate;

Considerato che

in relazione alla peculiarità storica e naturalistica dell'area, l'attuazione degli impegni di cui alla presente convenzione costituisce, per i soggetti sottoscrittori, un obiettivo comune e condiviso, rientrante nelle proprie funzioni ed attività istituzionali;

Dato atto che

Regione Lombardia, ERSAF, FLA, i Comuni di Seveso e Meda, per le rispettive competenze, riconoscono la necessità di collaborare per lo sviluppo e attuazione di un Programma di azioni, di

interesse pubblico, che saranno definite di concerto tra i soggetti sottoscrittori, secondo le modalità previste dalla presente convenzione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione disciplina le modalità di sviluppo di iniziative d'interesse comune per celebrare la ricorrenza del 50° dall'incidente Icmesa, da attuare durante il triennio 2024-2026, inerenti alla valorizzazione del Parco naturale regionale “Bosco delle Querce” (di seguito “Bosco delle Querce”) e degli edifici annessi, denominati “Chalet” e “Complesso ex Encol”, insistenti sul territorio dei Comuni di Seveso e Meda.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a:
 - diffondere la conoscenza del parco e la sua storia,
 - favorire una fruizione consapevole, sostenibile e inclusiva,
 - rafforzare il ruolo di connessione ecologica del parco nel contesto territoriale,
 - garantire la gestione del verde e delle aree forestali.

Art. 3 Programma di azioni

1. Lo strumento più efficace per progettare, condividere e coordinare le iniziative di valorizzazione del Parco Bosco delle Querce e degli immobili annessi è individuato nel Programma di azioni che si sviluppa sulle seguenti linee dedicate alla:
 - a. comunicazione e diffusione della conoscenza del parco e della sua storia, attraverso strumenti innovativi,
 - b. fruizione consapevole, sostenibile e inclusiva del parco,
 - c. valorizzazione del ruolo ecologico del parco nel contesto territoriale e della tutela degli aspetti ambientali e relativo sviluppo,
 - d. candidatura del parco per il riconoscimento del Marchio del patrimonio europeo, conferito dall'Unione europea a siti del patrimonio culturale che abbiano un particolare valore simbolico e rivestano un ruolo rilevante nella storia e nella cultura d'Europa o nella costruzione dell'Unione europea.
2. Il Programma di azioni copre l'arco temporale di validità della presente convenzione (dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2026) ed è organizzato per schede che descrivono le singole iniziative, secondo un modello che sarà proposto da Regione Lombardia. Ogni scheda potrà essere elaborata da uno o più soggetti sottoscrittori, avvalendosi anche di ulteriori soggetti coinvolti nelle diverse iniziative proposte. In caso di più soggetti, verrà indicato un capofila promotore dell'iniziativa. Le schede che descrivono le singole iniziative verranno trasmesse a Regione Lombardia da parte dei soggetti sottoscrittori, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo affinché possa assestarle e predisporre il Programma di azioni da sottoporre al Comitato tecnico scientifico come previsto al successivo comma 4.
3. Il Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6, viene convocato per la condivisione e validazione del Programma di azioni entro 30 giorni dal termine di cui al comma 3.
4. La trasmissione delle schede che descrivono le singole iniziative da parte del Comune di Seveso ed ERSAF a Regione Lombardia, i loro eventuali aggiornamenti e la relazione finale a

conclusione delle iniziative, è vincolante ai fini dell'erogazione del primo acconto per il 2024, il secondo acconto nel 2025 e del saldo nel 2026, del contributo concesso con DGR XII/1869 del 12/02/2024. La liquidazione degli conti e del saldo finale avverrà previa validazione da parte del Comitato tecnico scientifico e verifica da parte di Regione Lombardia, della coerenza delle singole iniziative con gli obiettivi della presente convenzione.

5. I contenuti del Programma di azioni possono essere aggiornati in funzione di esigenze sopravvenienti e manifestate dai soggetti responsabili delle singole azioni, a parità del contributo concesso al Comune di Seveso e ad ERSAF, ferme restanti eventuali risorse aggiuntive che il bilancio regionale potrà mettere a disposizione. Gli eventuali aggiornamenti verranno trasmessi a Regione Lombardia e condivisi dal Comitato Tecnico scientifico per la relativa validazione, come previsto all'art. 6 c.3.

Art. 4 Risorse finanziarie e modalità di liquidazione

1. La copertura dei costi per lo sviluppo e attuazione del Programma di azioni, è a carico di Regione Lombardia - Direzione Territorio e Sistemi Verdi e ammonta a totali euro 420.000,00 per l'intera durata della presente convenzione, salvo eventuali risorse aggiuntive che il bilancio regionale potrà mettere a disposizione.
2. Tali risorse saranno corrisposte come indicato di seguito:
 - a) al Comune di Seveso euro 180.000,00 complessivi;
 - b) ad ERSAF euro 240.000,00 complessivi.
3. L'importo di cui al comma 1 verrà trasferito al Comune di Seveso e ad ERSAF con le seguenti modalità:

Comune di Seveso:

- a) 1° acconto 2024, pari ad euro 60.000,00, sarà corrisposto entro il termine di cui all'art. 3 c. 4, previa validazione da parte del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 3 c. 4 delle schede relative alle iniziative di cui il comune è responsabile e approvazione da parte di Regione Lombardia. Le schede descrittive delle iniziative, attività e progetti devono esplicitare la coerenza con le linee di cui all'art. 3 c.1, i tempi di realizzazione e un preventivo di massima. Alla documentazione dovrà essere allegata la richiesta di erogazione dell'acconto;
- b) 2° acconto, pari ad euro 60.000,00, sarà corrisposto previa presentazione entro giugno 2025 di una relazione che attesti l'avanzamento delle iniziative di cui è responsabile che deve essere validata dal Comitato tecnico scientifico e approvata da Regione Lombardia. Non è prevista la rendicontazione delle spese sostenute. Alla documentazione dovrà essere allegata la richiesta di erogazione dell'acconto;
- c) saldo, pari ad euro 60.000,00, sarà corrisposto alla presentazione entro il 31/12/2026 di una relazione conclusiva che attesti lo svolgimento delle iniziative di cui il Comune è responsabile, e la rendicontazione delle spese sostenute, complete di fatture e mandati di pagamento. L'erogazione del saldo avverrà a seguito di validazione del Comitato tecnico scientifico e di verifica da parte di Regione Lombardia degli obiettivi raggiunti. Alla documentazione dovrà essere allegata la richiesta di erogazione del saldo.

ERSAF:

- d) 1° acconto 2024, pari ad euro 80.000,00, sarà corrisposto entro il termine di cui all'art. 3 c. 4, previa validazione da parte del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 3 c. 4 delle schede relative alle iniziative di cui ERSAF è responsabile e approvazione da parte di Regione Lombardia. Alla documentazione dovrà essere allegata la richiesta di erogazione dell'acconto;
- e) 2° acconto, pari ad euro 80.000,00, sarà corrisposto entro giugno 2025 previa

presentazione di una relazione che attesti l'avanzamento delle iniziative di cui ERSAF è responsabile che deve essere validata dal Comitato tecnico scientifico e approvata da Regione Lombardia. Non è prevista la rendicontazione delle spese sostenute. Alla documentazione dovrà essere allegata la richiesta di erogazione dell'aconto;

- f) saldo, pari ad euro 80.000,00, sarà corrisposto entro il 31/12/2026 alla presentazione di una relazione conclusiva che attesti lo svolgimento delle iniziative di cui ERSAF è responsabile, e la rendicontazione delle spese sostenute, complete di fatture e mandati di pagamento. L'erogazione del saldo avverrà a seguito di validazione del Comitato tecnico scientifico e di verifica da parte di Regione Lombardia degli obiettivi raggiunti. Alla documentazione dovrà essere allegata la richiesta di erogazione del saldo.

Art. 5 – Impegni delle parti

1. Costituiscono impegni di Regione Lombardia:

Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi

- a) stesura del Programma di azioni da effettuarsi entro il termine di cui all'art. 3 c. 2;
- b) il coordinamento, supporto e verifica di tutte le iniziative previste nel Programma di azioni;
- c) la copertura finanziaria per le azioni in capo al Comune di Seveso e di ERSAF per assicurare gli adempimenti previsti dalla presente convenzione;
- d) l'approvazione delle relazioni del Comune di Seveso e di ERSAF di presentazione delle iniziative di cui si rendono responsabili e la validazione delle relazioni intermedia e conclusiva per l'erogazione delle quote di aconto e di saldo del contributo concesso.

Direzione Generale Cultura

- e) coordinamento, supporto e verifica delle attività per la predisposizione del dossier di candidatura del Parco Naturale Bosco delle Querce al Marchio del patrimonio europeo e trasmissione al Ministero della Cultura;
- f) coordinamento, supporto e verifica delle iniziative per la valorizzazione del patrimonio documentale dell'incidente del 10 luglio 1976 e della riconversione dell'area e, in particolare, dell'immobile denominato "Chalet" in polo culturale, con funzione espositivo-narrativa rivolta a tutta la cittadinanza, studenti, ricercatori e in generale ai visitatori del Parco.

2. Costituiscono impegni del Comune di Seveso:

- a) definizione e realizzazione delle iniziative del Programma di azioni che il comune intende proporre nel triennio 2024/2026, fino alla scadenza della presente convenzione. Le schede descrittive delle iniziative devono essere realizzate e trasmesse nei modi e nei tempi definiti all'art. 4, c. 3 lett a). Le iniziative verteranno prioritariamente sui seguenti temi:
 - favorire la creazione di un polo culturale con funzione espositivo-narrativa con particolare riferimento all'edificio denominato "Chalet", e individuando le più opportune modalità di gestione per l'apertura al pubblico,
 - definire un'articolazione delle aree del parco e della loro vocazione in termini di fruizione, e proporre idonei strumenti di regolamentazione della stessa,
 - integrare il Parco nella programmazione del territorio comunale, con particolare riferimento al suo ruolo nella rete ecologica di livello comunale e provinciale;
- b) trasmissione entro il 30/06/2025 di una relazione che illustra l'avanzamento delle iniziative, attività e progetti svolti, nei modi e nei tempi definiti all'art. 4, c. 3 lett b);
- c) trasmissione entro il 31/12/2026 di una relazione conclusiva che descriva le iniziative, attività e progetti svolti, il relativo esito, eventuali sviluppi futuri, insieme alla

rendicontazione delle spese sostenute completo di fatture e mandati di pagamento.

3. Costituiscono impegni del Comune di Meda:

- a) definizione e realizzazione delle iniziative del Programma di azioni che il comune intende proporre come soggetto capofila o come partner nel triennio 2024/2026 fino alla scadenza della presente convenzione. Le schede descrittive delle iniziative devono essere realizzate e trasmesse nei modi e nei tempi definiti all'art. 3, c. 2.

4. Costituiscono impegni di ERSAF:

- a) definizione e realizzazione delle iniziative del Programma di azioni che intende proporre nel triennio 2024/2026, fino alla scadenza della presente convenzione. Le schede descrittive delle iniziative devono essere realizzate e trasmesse nei modi e nei tempi definiti all'art. 4, c. 3 lett. d). Le iniziative verteranno prioritariamente sui seguenti temi:
 - gestione del verde e delle aree forestali del parco, con modalità differenziate rispetto alla vocazione naturalistica delle stesse (es. aree forestate, prati e radure, aree di connessione, etc),
 - supporto tecnico-scientifico ad azioni di monitoraggio dell'ecosistema ricostruito, con particolare attenzione all'area naturalistica,
 - sperimentazione di modalità di manutenzione compatibili con i nuovi scenari climatici,
- b) trasmissione entro il 30/06/2025 di una relazione che illustri l'avanzamento delle iniziative, attività e progetti svolti, nei modi e nei tempi definiti all'art. 4, c. 3 lett e);
- c) trasmissione entro il 31/12/2026 di una relazione conclusiva che descriva le iniziative, attività e progetti svolti, il relativo esito, eventuali sviluppi futuri, insieme alla rendicontazione delle spese sostenute completo di fatture e mandati di pagamento.

5. Costituiscono impegni di FLA:

- a) supporto tecnico-scientifico a Regione Lombardia per la candidatura del parco per il riconoscimento del Marchio del patrimonio europeo;

Art. 6 – Comitato tecnico scientifico

1. Per le finalità della presente convenzione è previsto un Comitato tecnico scientifico presieduto dal Comune di Seveso, che ha la funzione di condividere e validare le iniziative del Programma di azioni rispetto alle finalità della presente convenzione, e di monitorare la relativa attuazione, composto da:
 - 1 rappresentante della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi,
 - 1 rappresentante della Direzione Generale Cultura,
 - 1 rappresentante del Comune di Seveso,
 - 1 rappresentante del Comune di Meda,
 - 1 rappresentante di ERSAF.
2. Ai fini della costituzione del Comitato, ogni soggetto sottoscrittore si impegna ad indicare al Comune di Seveso il nominativo del proprio rappresentante e almeno un suo sostituto, entro un mese dalla sottoscrizione della presente convezione, e a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.
3. Il Comitato è convocato dal Comune di Seveso per gli adempimenti di cui all'art. 3 c. 4 e c.5, almeno due volte l'anno, per il monitoraggio periodico dell'attuazione del Programma di azioni e qualora ritenuto necessario per un confronto tra le parti.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 7 – Concessione degli immobili “Chalet” e “Complesso ex Encol” e relativa destinazione d’uso.

1. Per il perseguitamento delle finalità della legge istitutiva del Parco Regionale Naturale Bosco delle Querce (art 193 della L.R. 16/2007), Regione Lombardia mette a disposizione del Comune di Seveso e di ERSASF gli immobili di sua proprietà e la relativa area pertinenziale, denominati “Chalet” e Complesso Ex-Encol” così ubicati e identificati al catasto urbano:
 - “Chalet”: in Comune di Seveso Via Ada Negri, 1,
catasto terreni: Foglio 15, Particella 467 (categoria Ente Urbano),
catasto fabbricati: Foglio 15, Particella 467, Sub. 1 (categoria B/4),
 - “Complesso Ex-Encol”: in Comune di Meda via Vignazzola, 57,
catasto terreni: Foglio 35, Particella 123 e 194 (categoria Ente Urbano),
catasto fabbricati: Foglio 35, Particella 123, Sub. 2 (categoria A/10), Sub. 701 (categoria D/7),
Particella 194 (categoria F/1).
2. I suddetti immobili sono concessi al Comune di Seveso e ad ERSASF nello stato in cui si trovano per i seguenti utilizzi:
 - “Chalet”: per la sua particolare ubicazione all’interno del Parco naturale regionale Bosco delle Querce, l’immobile viene concesso al Comune di Seveso, per essere destinato a finalità connesse al parco e cioè come sede del parco, punto di accoglienza per la fruizione (*info point*), polo culturale con funzione espositivo-narrativa, centro per le iniziative di educazione ambientale (*convegni, corsi, etc*) e di valorizzazione dell’area protetta (*spazio espositivo, mostre, eventi, etc*), finalizzati a rafforzare il processo di conoscenza e valorizzazione del parco. L’edificio potrà ospitare altresì gli uffici comunali preposti alla direzione, amministrazione e gestione del parco e, come individuato con apposito simbolo grafico nella planimetria allegata alla presente convenzione, il personale dedicato anche ai servizi ecologia che attengono alle medesime finalità di tutela dell’ambiente e del territorio,
 - “Complesso ex Encol”: considerata la sua estensione e la tipologia edilizia, l’immobile viene concesso in parte ad ERSASF e in parte al Comune di Seveso come specificato con apposito simbolo grafico nella planimetria allegata alla presente convenzione. La porzione assegnata a ERSASF sarà destinata a magazzino per le attrezzature per la manutenzione forestale, locali di servizio igienico, spogliatoi, mensa e uffici. La porzione assegnata al Comune di Seveso sarà utilizzata dallo stesso per la gestione generale del parco e per attività di interesse pubblico.

Art. 8 - Impegni e responsabilità per l’uso degli immobili “Chalet” e “Complesso ex Encol”

1. Alla data di sottoscrizione della presente convenzione gli immobili “Chalet” e “Complesso ex Encol” si intendono consegnati al Comune di Seveso ed ERSASF secondo quanto previsto al precedente articolo, i quali assumono la responsabilità di custode dei beni e si impegnano a restituire gli stessi, alla scadenza del termine di cui all’art. 10 in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
2. Il Comune di Seveso ed Ersaf dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità connesse all’attività disciplinata nel presente atto, esonerando Regione Lombardia da qualsiasi responsabilità giuridica, penale, civile, amministrativa e fiscale per il mancato rispetto delle normative che disciplinano le attività oggetto del presente atto. In particolare, il Comune di Seveso ed Ersaf sono responsabili di ogni attività che venga svolta all’interno dell’Immobile (fabbricato e area di pertinenza) sollevando Regione Lombardia da ogni responsabilità.
3. Gli immobili sono assicurati da Regione Lombardia con Polizza All Risk. Il Comune di Seveso ed ERSASF dichiarano di sollevare espressamente, senza alcuna riserva, Regione Lombardia da ogni

e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, comunque connessa all'attività esercitata negli immobili di cui trattasi, alla quale, ovviamente Regione Lombardia è totalmente estranea.

4. Il Comune di Seveso ed Ersaf sono direttamente responsabile verso i terzi dei danni diretti o indiretti a cose e persone che potranno verificarsi per fatto imputabile alla propria attività svolta negli immobili. Dovranno quindi dotarsi di idonea copertura assicurativa per RCT/RCO (responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera).
5. Per tutti gli interventi relativi agli immobili di cui al comma 1 di manutenzione ordinaria, gli stessi sono a carico del Comune di Seveso ed ERSAF per la porzione ad essi concessa. Per tutti gli interventi relativi agli immobili di cui al comma 1 di manutenzione straordinaria necessari e urgenti, il Comune di Seveso ed ERSAF devono trasmettere a Regione la richiesta di autorizzazione all'esecuzione degli stessi unitamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 36/2023); Regione, valutata la richiesta, può autorizzare gli interventi con apposita deliberazione della Giunta regionale. In caso di realizzazione da parte del Comune e di ERSAF, gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere oggetto di rendicontazione intermedia/finale mediante la presentazione del Provvedimento di approvazione parziale/finale della rendicontazione, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta, comprensiva dei certificati di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, che non dovrà risultare coperta da altri finanziamenti.
6. E' consentito ai funzionari regionali effettuare sopralluoghi sugli immobili, previo accordo con il Comune di Seveso ed ERSAF, per verificarne l'utilizzo, la corretta gestione e lo stato di manutenzione. Qualora si ravvisassero inadempienze rispetto alla presente convenzione, Regione Lombardia potrà richiedere la restituzione degli immobili.
7. Con particolare riferimento alla porzione dell'immobile Ex-Encol concessa al Comune di Seveso, lo stesso provvederà a segnalare a Regione Lombardia le opere manutentive straordinarie necessarie e urgenti, affinché la stessa valuti l'avvio delle procedure di cui al precedente comma 5.

Art. 9 Altri oneri derivanti dall'uso degli immobili "Chalet" e "Complesso ex Encol"

1. Sono a carico del Comune di Seveso e Ersaf eventuali oneri derivanti da imposte, tasse e tributi Comunali, nonché le spese ordinarie derivanti dall'utilizzazione del bene ivi compresi le utenze (elettricità, acqua, ecc...).

Art. 10 – Durata

1. La validità della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2026, con possibilità di rinnovo espresso previo accordo tra le parti.

Art. 11 – Responsabilità delle parti

1. In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dalle altre nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione della presente convenzione.

Art. 12 – Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, sarà competente il foro di Milano.

Art. 13 – Modifiche

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate solamente per iscritto dalle parti di comune accordo e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per Regione Lombardia:

il Direttore Centrale Bilancio e Finanza, Dott.ssa Manuela Giaretta
il Direttore Generale Territorio e Sistemi Verdi, Dott. Roberto Laffi
il Direttore Generale Direzione Generale Cultura, Dott.ssa Sabrina Sammuri,

Per Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSASF:

il Direttore Generale Dott. Mauro Fabrizio Fasano,

Per la Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA):

il Presidente Avv. Matteo Fumagalli,

Per il Comune di Seveso:

il Dirigente dell'Area Sicurezza e Vigilanza Dottor Roberto Curati

Per il Comune di Meda:

il Dirigente dell'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio Arch. Massimiliano Belletti

Atto firmato digitalmente ai sensi di legge



